

LEGGE REGIONALE

"INTERVENTI CREDITIZI IN FAVORE DELLA COOPERAZIONE"

RELATORE - ON. PROF. SASSO GIUSEPPE

RELAZIONE

La cooperazione riveste in agricoltura una importanza superiore che non in tutte le altre attività economiche ed è destinata ad assumere in futuro un ruolo ancora più decisivo: la necessità di unirsi è infatti più vivamente sentita in agricoltura poiché il settore è dominato dalla piccola e media impresa e raramente si riscontrano aziende di grandi dimensioni.

Lo sviluppo della cooperazione è, peraltro, subordinato in larga misura alla disponibilità di capitali a condizioni favorevoli, dato che i soci delle cooperative, nella generalità dei casi, non sono in grado di anticipare le ingenti somme necessarie ad una impresa cooperativa moderna ed efficiente e di attendere l'integrale pagamento dei prodotti conferiti fino al momento della vendita degli stessi che, spesso, si verificano dopo parecchi mesi dal conferimento.

Scopo del presente disegno di legge, approvato dalla II^a Commissione nella seduta dell'1/7/1976, ma con parere sfavorevole della I^a Commissione, è quello di sussidiare le operazioni collettive di raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli da parte delle cooperative e loro consorzi e delle associazioni di produttori agricoli giuridicamente riconosciute, assicurando il concorso regionale ai prestiti contratti dai predetti organismi per la concessione di anticipazioni ai soci conferenti.

Nel disegno di legge, in buona sostanza, viene migliorato il sistema di intervento a mezzo del concorso negli interessi dei prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai soci conferenti, già prevista dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n.910.

./...

CONSIGLIO REGIONALE
PUGLIA

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

- 2 -

Ed infatti il concorso, limitato nella misura massima del 5% della somma mutuata dal predetto art. 8/910, viene elevato dal disegno di legge alla misura massima del 10%, in analogia a quanto fatto dall'art. 10 quater della legge 16 ottobre 1975, n. 493 per gli interventi a sostegno della commercializzazione dei prodotti, stabilendosi, peraltro, in ossequio a quanto richiesto dal combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge 23/4/75, n. 125, che a carico dei beneficiari resti comunque un tasso di interesse non inferiore a quello agevolato fissato per i prestiti di esercizio nei territori del Mezzogiorno dai decreti interministeriali emanati in applicazione della stessa legge n. 125.

Il disegno di legge si compone di n. 4 articoli.

L'art. 1 individua la misura ed il beneficiario dell'intervento regionale - riservato alle cooperative di produttori agricoli, ai consorzi di cooperative ed alle associazioni di produttori giuridicamente riconosciute - e stabilisce, inoltre, che il concorso regionale è concesso per prestiti di durata non superiore ad un anno e per un ammontare non superiore all'80% del valore del prodotto conferito assumendosi a base, per la determinazione dello stesso, il prezzo di orientamento comunitario dei singoli prodotti.

L'art. 2, nell'assicurare che le operazioni creditizie in questione sono assistite dal "Fondo interbancario di Garanzia", stabilisce che la Giunta regionale, in caso di insolvenza dei prestatori, è autorizzata ad intervenire nel pagamento dei prestiti concessi ai sensi del precedente art. 1, limitatamente alla differenza tra l'ammontare del prestito comprensivo dei relativi interessi ed il valore cauzionale della garanzia offerta,

./...

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTALE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

- 3 -

maggiorata del concorso regionale nel pagamento degli interessi.

Detto intervento da parte della Regione sarà possibile allor
quanto gli Istituti di credito avranno dimostrato di aver ottenu
to l'intervento sussidiario del "Fondo Interbancario di Garanzia"
di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e di aver
esperito tutte le procedure di riscossione coattiva sui beni dei
prestatori inadempienti.

L'art. 3 concerne le disposizioni finanziarie per l'attuazio
ne degli interventi previsti dal disegno di legge.

L'art. 4 prevede la forma di dichiarazione di urgenza della
legge ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Sta
tuto della Regione Puglia.

ARTICOLO 1

A favore delle cooperative di produttori agricoli, loro consorzi e delle associazioni di produttori giuridicamente riconosciute che contraggono prestiti per la corresponsione di acconti ai soci conferenti, la Regione concede un contributo fino alla misura massima del 10% annuo delle somme ottenute a prestito.

Tale contributo deve essere commisurato in modo che a carico dei beneficiari resti un tasso di interesse non inferiore a quello agevolato fissato per i prestiti di esercizio ai sensi della vigente legislazione statale.

Il concorso regionale viene concesso per prestiti di durata non superiore ad un anno e per un ammontare non superiore all'80% del valore del prodotto conferito assumendosi a base per la determinazione dello stesso il prezzo di orientamento comunitario dei singoli prodotti.

ARTICOLO 2.

Le operazioni creditizie di cui alla presente legge godono dei privilegi di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 5 luglio 1928, numero 1760 e successive integrazioni.

ARTICOLO 3

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge in favore delle cantine sociali per le uve conferite nella vendemmia 1975 si provvederà con uno stanziamento di lire 2.656.500.000 che sarà previsto nel bilancio di previsione per l'anno 1976 in apposito capitolo con denominazione "Interventi creditizi in favore delle cantine sociali per le uve conferite nella vendemmia 1975" e che trova copertura nella assegnazione di pari importo spettante alla Regione Puglia sui fondi recati dalla legge statale 18 novembre 1975, n.611.

Agli oneri per gli interventi in favore degli organismi cooperativi operanti in altri settori agricoli e per conferimenti di prodotti effettuati nel raccolto 1975 si provvederà con le disponibilità del capitolo 245 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1975.

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge relativamente ai conferimenti dei raccolti delle annate 1976 e successive si provvederà con fondi stanziati in apposito capitolo recante la denominazione "Interventi creditizi in favore di organismi cooperativi agricoli" che verrà istituito nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 e per i successivi e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e di eventuali e successive sue modifiche nonché con finanziamenti statali nel settore dell'agricoltura.

ARTICOLO 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

Prot. n° 2106

Bari,

OGGETTO: Disegno di legge " Interventi creditizi in favore della cooperazione" Parere ex art. 19 regolamento.

Ill.mo Sig. Presidente

2^a Commissione Consiliare Permanente

S E D E

e p.c.

Ill.mo Sig. Presidente

Consiglio Regionale della Puglia

S E D E

Comunico che questa Commissione ha esaminato il disegno di legge nominato in oggetto osservando che i mezzi di copertura della spesa prevista risultano inadeguati, non trovando rispondenza nel bilancio 1976.

Le disponibilità del bilancio 1975 risultano per altro verso non utilizzabili perchè impegnate a suo tempo con provvedimenti amministrativi.

Pertanto la Commissione ha espresso parere sfavorevole.

Distinti saluti

(Prof. Marcello Rizzo)

